

Memento Pratico

CONTABILE

OIC 30
Bilanci intermedi

Emendamenti
OIC

2 0 2 6



Estratto



Lefebvre Giuffrè

INCLUSA
VERSIONE DIGITALE



Memento Pratico

CONTABILE

2 0 2 6

Aggiornato al 1° settembre 2025



Lefebvre Giuffrè

Gli autori dell'opera sono tutti professionisti (partner, senior manager o advisor) di PricewaterhouseCoopers (PwC) esperti in materia contabile e di bilancio.

Francesco Ronco Responsabile della funzione Technical & Methodology di PwC Italia, Dottore Commercialista, Revisore legale, membro del Corporate Reporting Services (CRS) del network PwC, membro del Comitato Principi Contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e del gruppo di lavoro principi contabili internazionali di Assirevi. Relatore a convegni e autore di articoli e pubblicazioni in materia di principi contabili.

Federica Cordova Coordinatore delle pubblicazioni della funzione Technical Accounting di PwC Italia, Dottore Commercialista, Revisore legale, membro del Corporate Reporting Services (CRS) del network PwC, Docente presso la facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Salerno, autore di numerosi articoli e pubblicazioni in materia di principi contabili nazionali (OIC) e internazionali.

Antonella Bonino Coordinatore della funzione Technical Accounting di PwC Italia è Dottore commercialista, Revisore legale, membro del Corporate Reporting Services (CRS) del network PwC, Componente del Gruppo Principi Contabili nazionali dell'OIC, autrice di testi e articoli in materia di bilancio.

Emanuela Montori Coordinatore del team specializzato in strumenti finanziari nell'ambito della funzione Technical Accounting di PwC Italia. Dottore Commercialista. Revisore legale, membro del Corporate Reporting Services (CRS) del network PwC, autrice di testi in materia di bilancio e di articoli su principi contabili nazionali e internazionali.

Maurizio Barbin Senior manager della funzione Technical accounting di PwC Italia, membro del Corporate Reporting Services (CRS) del network PwC, autore di articoli in materia di bilancio sui principi contabili nazionali e internazionali.

Gloria Bertin Senior manager della funzione Technical accounting di PwC Italia, specializzata in strumenti finanziari, membro del Corporate Reporting Services (CRS) del network PwC, autrice di articoli in materia di bilancio sui principi contabili internazionali.

Katia Gruer Senior manager della funzione Technical Accounting di PwC Italia, membro del Corporate Reporting Services (CRS) del network PwC.

Maria Carmen Melpignano Senior manager della funzione Technical Accounting di PwC Italia, Dottore Commercialista, Revisore legale, membro del Corporate Reporting Services (CRS) del network PwC, Docente di Revisione legale dei conti presso la facoltà di Economia Aziendale - Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, autrice di testi in materia di bilancio.

Stefano Paganini Senior manager della funzione Technical Accounting di PwC Italia, specializzato in "Ricavi provenienti da contratti con i clienti", membro del Corporate Reporting Services (CRS) del network PwC, autore di testi in materia di bilancio su principi contabili nazionali e internazionali.

Ludovico Tesi Senior manager della funzione Technical Accounting di PwC Italia, membro del Corporate Reporting Services (CRS) del network PwC.

PwC è una primaria società di revisione contabile e certificazione di bilanci che opera in Italia dal 1926, è iscritta all'albo CONSOB e fa parte della prestigiosa organizzazione internazionale PwC presente in tutto il mondo.

Direttore responsabile
Antonella Sciara

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 636 del 12 novembre 2001
© Copyright - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - 2025 - via Monte Rosa, 91 - 20149, Milano

I diritti di traduzione, di riproduzione, e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film didattici o i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

L'opera è stata ideata dalla

Redazione Memento

Lefebvre Giuffrè

e

realizzata da un gruppo di professionisti
di **PwC** Italia

Francesco Ronco

Federica Cordova

Antonella Bonino

Emanuela Montori

Maurizio Barbin

Gloria Bertin

Katia Gruer

Maria Carmen Melpignano

Stefano Paganini

Ludovico Tesei

Hanno collaborato a questa edizione Marta D'Onofrio, Matteo Strada,
Silvia Valsecchi e Bianca Caratozzolo

Piano dell'opera

TITOLO I	Regole di base della contabilità	
Cap. I	Regole base di contabilità	5
Cap. II	Obblighi generali	1000
Cap. III	Cambiamento di framework contabile	3000
TITOLO II	L'attività corrente dell'impresa	
Cap. IV	Ricavi e crediti	6000
Cap. V	Costi di esercizio e debiti	10000
Cap. VI	Rimanenze di magazzino	14000
Cap. VII	Lavori in corso su ordinazione	18000
Cap. VIII	Immobilizzazioni materiali	22000
Cap. IX	Immobilizzazioni immateriali	26000
Cap. X	Titoli e partecipazioni	29000
Cap. XI	Liquidità, crediti finanziari e debiti finanziari	32000
Cap. XII	Strumenti finanziari derivati	35000
Cap. XIII	Ratei e risconti attivi e passivi	39000
Cap. XIV	Fondi	40000
Cap. XV	Patrimonio netto	42000
Cap. XVI	Conto economico, correzioni di errori e cambiamenti di principi contabili	45000
Cap. XVII	Documenti di sintesi	48000
Cap. XVIII	Imprese minori	51000
TITOLO III	Ampliamento e cooperazione	
Cap. XIX	Costituzione della società	59000
Cap. XX	Trasformazione	61000
Cap. XXI	Liquidazione	62000
Cap. XXII	Accordi contrattuali ed altre forme di aggregazione	64000
Cap. XXIII	Operazioni straordinarie	67000
Cap. XXIV	Sedi secondarie e contabilità plurimonetaria	70000
Cap. XXV	Bilancio consolidato	71000
Cap. XXVI	Enti del Terzo Settore	72000
TITOLO IV	Pubblicità e informazione	
Cap. XXVII	Obblighi di informativa	75000

Introduzione

Le imprese e le persone che, a vario titolo, si occupano di redazione o controllo dei documenti contabili si confrontano con un gran numero di testi attraverso i quali non è sempre agevole stabilire con immediatezza la natura e l'estensione dei loro obblighi.

Questa opera, ormai collaudata attraverso numerose edizioni, ha l'obiettivo di un'esposizione metodologica, e non una semplice catalogazione di testi, confrontata anche con la prassi corrente e supportata da esempi pratici. Per ogni fatto amministrativo non ci si limita ad esporre le varie soluzioni riscontrabili nella prassi né a semplici riferimenti alle norme di legge o ai principi elaborati dalla dottrina aziendalistica, ma si forniscono **soluzioni pratiche** agli operatori. Saremo riconoscenti ai nostri lettori se continueranno a segnalarci anche il loro punto di vista su argomenti controversi ed in continua evoluzione allo scopo di tenerne conto per le edizioni future. Quest'opera non costituisce un manuale di ragioneria né questo è il suo fine. Soltanto nel primo capitolo abbiamo riassunto le principali regole contabili così come si sono finora evolute. Nel seguito della trattazione, invece, abbiamo esaminato la normativa e le tecniche di dettaglio che presiedono alle regole di correttezza contabile e, fine ultimo, alla redazione di un bilancio veritiero e corretto. Le **interconnessioni** e, talora, le interferenze che esistono fra gli aspetti contabili e quelli **fiscali** ci hanno condotto a ricordare, per sommi capi, le **regole fiscali** ogni volta che ciò ci è sembrato utile o importante.

L'opera è suddivisa in quattro parti. Nella parte prima, **regole base di contabilità**, sono raggruppati, oltre agli aspetti di tecnica ragionieristica, anche la normativa di carattere generale, distinguendo:

- la gerarchia, le caratteristiche e l'applicabilità delle varie fonti normative (alle quali spesso si fa riferimento nel corpo dell'opera);
- gli aspetti operativi che si devono tenere presenti per rispettare le regole formali di tenuta contabile.

La parte più corposa è costituita dalla trattazione analitica degli aspetti contabili dell'**attività corrente dell'impresa**. L'obiettivo di questa parte è l'analisi dei differenti cicli operativi per determinare le regole tecniche e normative che presiedono alla loro contabilizzazione. Ogni capitolo è, in genere, così strutturato: richiamo delle principali nozioni di base, esame delle regole di contabilizzazione e di valutazione, schemi ed esempi di registrazione delle operazioni ed analisi di particolari problemi, regole formali di presentazione in bilancio, aspetti generali dei controlli interni ed esterni. La trattazione fa numerosi riferimenti sia alle **norme del codice civile**, che ai **principi contabili** e documenti interpretativi emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Ciascuno dei capitoli esamina dettagliatamente uno degli aspetti dell'operatività dell'impresa. La sintesi è realizzata attraverso un apposito capitolo finale, dedicato appunto ai documenti di sintesi, che tratta delle regole generali di presentazione dei bilanci d'esercizio e di altri documenti contabili a rilevanza esterna. Vi è poi la parte dedicata al gruppo e alle operazioni di natura straordinaria nella quale l'impresa e la sua contabilità vengono poste nelle prospettive particolari della complessità della vita economica. Si tratta, in estrema sintesi, di problemi organizzativi nello spazio (ad esempio, filiali), di disposizioni relative ad accordi di integrazione o di cooperazione fra le imprese o a modifiche della struttura aziendale (ad esempio, fusioni) e di Terzo Settore con l'illustrazione della modulistica di bilancio specificamente prevista per tali entità.

L'ultima parte si occupa della rilevanza esterna del bilancio e degli strumenti giuridici a tutela dell'affidabilità dell'informazione.

Infine, l'**indice analitico** facilita l'utilizzo dell'opera per quello che vuole essere: un manuale pratico, completo e chiaro dedicato in primo luogo agli operatori contabili ma anche a tutti gli studiosi di contabilità e bilancio.

Per facilitare ulteriormente la ricerca, il Memento è suddiviso in paragrafi numerati a margine, ai quali vengono effettuati tutti i rinvii, sia quelli da una parte all'altra del testo (evitando inutili ripetizioni), sia quelli dall'indice analitico. La numerazione è discontinua.

La **versione online** è continuamente aggiornata non appena si presentano nuovi provvedimenti normativi o di prassi oltre che con la giurisprudenza e la dottrina più autorevole.

MEMENTO PRATICO AREA CONTABILE

CONTABILE



SCOPRI L'OFFERTA MEMENTO

Il volume cartaceo dà diritto ad accedere alla **versione digitale del volume**: scopri come attivarla seguendo le istruzioni sulla pagina con lo scratch code.

Abbonamento alla versione cartacea

L'abbonato riceve una newsletter di aggiornamento periodica.
È possibile consultare l'archivio completo di tutte le novità su mementopiu.it/fisco

Abbonamento a Memento Contabile – Online

È la versione sempre riscritta del volume. Per 12 mesi l'abbonato accede all'edizione digitale con gli aggiornamenti integrati nel testo a cura delle redazioni.

APP IMEMENTO

È la **versione mobile del volume per smartphone e tablet**, compatibile con iOS e Android. Inclusive nella app le news di aggiornamento periodiche.

Altri titoli della stessa area:

- Principi Contabili internazionali
- Bilancio Consolidato
- Revisione legale
- Rendicontazione di sostenibilità

CAPITOLO X

Titoli e partecipazioni

SOMMARIO

SEZIONE I - Definizione ed elementi costitutivi	29000	II. Titoli immobilizzati	30800
I. Nozioni generali.....	29000	III. Titoli compresi nel circolante	30900
II. Tipologia di attività finanziarie.....	29200	SEZIONE IV - Altre attività finanziarie	31000
A. Obbligazioni e titoli di Stato	29200	I. Azioni della controllante e azioni proprie	31000
B. Azioni e quote	29300	II. Altre attività	31100
SEZIONE II - Partecipazioni	29400	SEZIONE V - Controllo e corretta contabilizzazione	31200
I. Partecipazioni immobilizzate.....	29400	SEZIONE VI - Presentazione del bilancio ed altre informazioni	31300
A. Metodo del patrimonio netto.....	29500	I. Presentazione del bilancio	31300
B. Metodo del costo	29800	A. Stato patrimoniale e conto economico	31300
a. Acquisti e vendite	29870	B. Nota integrativa	31320
b. Perdite durevoli di valore	30000	II. Relazione sulla gestione	31380
c. Dividendi	30100		
d. Casi particolari	30200		
II. Partecipazioni nel circolante	30350		
SEZIONE III - Titoli	30500		
I. Nozioni generali.....	30500		

Omissis

Omissis

SEZIONE II

Partecipazioni

I. Partecipazioni immobilizzate

PRESUNZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIA A tal proposito il codice civile (art. 2424 bis c.c.) stabilisce: **29400**

«le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni»

Per il legislatore dunque sono **immobilizzazioni finanziarie** le partecipazioni in imprese collegate, nelle quali la percentuale di partecipazione è uguale o superiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima è quotata in borsa. Di conseguenza, a maggior ragione le partecipazioni in imprese controllate, sempre per presunzione di legge, sono considerate immobilizzazioni finanziarie.

Il principio OIC 21, al par. 11, specifica che le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta di legge. Le partecipazioni non inferiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell'attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine.

In base alle strategie aziendali, gli organi amministrativi possono destinare, nel rispetto del criterio della destinazione economica, un portafoglio di partecipazioni della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell'attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell'attivo circolante (v. n. 29020).

CRITERI DI VALUTAZIONE Il criterio base per la valutazione delle partecipazioni immobilizzate è il **costo d'acquisto o di costituzione**, comprensivo **degli oneri accessori**. Per la definizione del metodo del costo v. n. 29800 e s. **29410**

La valutazione delle attività finanziarie è regolata dal codice civile (art. 2426 c.c.): il criterio base previsto per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie è il **costo di acquisto**, ossia il prezzo pagato per la loro acquisizione, **o costituzione**, che deve essere rettificato in presenza di **diminuzioni di valore aventi natura durevole** (v. n. 30000 e s.). Il minor valore di mercato assume rilievo a fini indicativi quale segnale di un'eventuale perdita durevole di valore. Infatti è obbligo degli amministratori verificare che le partecipazioni non abbiano subito perdite di valore. La verifica dell'esistenza di un indicatore che le partecipazioni possano aver subito una riduzione di valore deve essere effettuata a ogni data di riferimento del bilancio. Se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore, la società procede alla stima del valore recuperabile della partecipazione (impairment test - v. n. 30020 e s.)

ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.

In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile.

Il criterio del costo costituisce il **limite massimo di valutazione** e deve essere mantenuto uniformemente nel tempo sino a quando non cambia la destinazione economica del bene (v. n. 48860).

Secondo i principi contabili internazionali se una partecipazione è acquistata, o parzialmente acquistata, con l'emissione di azioni o di obbligazioni, il costo di acquisto della partecipazione è determinato secondo il valore corrente dei titoli emessi e non il loro valore nominale. Se una partecipazione è acquistata con la permuta di un'altra attività, il costo di acquisto dell'investimento è determinato facendo riferimento al valore corrente delle attività cedute.

Secondo i principi contabili dettati dalla legge (art. 2426 c.c.) il metodo del costo non è il solo metodo consentito per la valutazione delle partecipazioni immobilizzate: le quote o le azioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate, anziché al costo, utilizzando il metodo del patrimonio netto (v. n. 29500 e s.). L'OIC 21 prevede che tale metodo possa essere applicato anche alle società a controllo congiunto (joint venture) classificate tra le partecipazioni immobilizzate in imprese collegate.

In ogni caso, il criterio del costo deve essere sempre confrontato, alla fine dell'esercizio, con il valore risultante dalla valutazione della partecipazione con la corrispondente quota del patrimonio netto della società partecipata: l'eventuale eccedenza del costo rispetto alla frazione del patrimonio netto deve essere motivata nella nota integrativa (v. n. 31340).

29411 RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI La legge di rivalutazione 2020 (art. 110 commi 1-7 DL 104/2020 conv. in L. 126/2020) ha previsto la facoltà di rivalutare, oltre ai beni di impresa, le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento comprese quelle a controllo congiunto (joint venture) risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (v. n. 29862).

L'OIC ha emesso il documento interpretativo n. 7 che analizza, sotto il profilo tecnico contabile, le norme della legge di rivalutazione 2020. La rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della L. 126/2020, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui all'art. 110 c. 1 DL 104/2020 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente. Nel caso in cui tali imprese abbiano eseguito la rivalutazione nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, non possono eseguirla nel bilancio successivo. Il DL 41/2021 ha modificato la legge di rivalutazione inserendo il comma 4-bis all'articolo 110 e prevedendo l'estensione della facoltà di rivalutazione anche all'esercizio 2021 (solo ai fini civilistici) con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente.

29420 PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO (Per la definizione di partecipazione di controllo o con influenza dominante v. n. 29060 e s.).

Le partecipazioni in società controllate possono essere valutate, in via alternativa:

- con il criterio del costo (v. n. 29800 e s.);
- con il metodo del patrimonio netto (v. n. 29500 e s.).

Trattandosi di partecipazioni di controllo è indubbio che qualunque criterio si adotti, risulta necessario in ogni esercizio verificare i risultati conseguiti dalla partecipata, al fine di verificare una eventuale perdita duratura di valore oppure, nel caso si adotti il metodo del patrimonio netto, si debba effettuare un adeguamento di valore della partecipazione; comunque, anche qualora si decida di adottare il metodo del costo, alla fine di ogni esercizio è necessario confrontare il costo con il patrimonio netto (o con la frazione di esso) della partecipata; se dal confronto emerge che il costo è superiore alla relativa quota di patrimonio netto, si deve fornire adeguata informativa in merito a tale differenza nella nota integrativa.

La differenza può essere motivata solo dai seguenti argomenti:

- esistenza di un avviamento della partecipata basato su futuri sovra redditi (ritenuti ragionevoli);
- la perdita di esercizio della partecipata è ritenuta temporanea;
- il valore corrente dei beni della partecipata rispetto ai dati di bilancio, risulta molto elevato.

Di conseguenza, qualora non si sia verificata una perdita duratura di valore, non è necessario effettuare una svalutazione della partecipazione, anche se la quota di patrimonio netto della partecipata risulta inferiore al costo: in questo caso la differenza deve essere giustificata in nota integrativa.

Altre partecipazioni immobilizzate Nel caso di possesso di azioni o quote di società nelle quali non si esercita influenza né dominante, né notevole sulla gestione della stessa, l'OIC 21 considera tali partecipazioni come «altre partecipazioni». Per essere considerate immobilizzazioni esse devono costituire un investimento duraturo. Tali partecipazioni devono essere valutate al costo (v. n. 29810). **29430**

PROSPETTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SECONDO IL CODICE CIVILE E L'OIC 21 **29440**

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI			
Partecipazioni in	Metodi di valutazione ammessi		Classificazione nel bilancio
	Metodo del costo rettificato	Metodo del patrimonio netto	
Imprese controllate	X	X	Immobilizzazioni
Imprese collegate e joint venture	X	X	Immobilizzazioni
Altre imprese	X		Immobilizzazioni
Imprese controllate	X		Attivo circolante
Imprese collegate	X		Attivo circolante
Altre imprese	X		Attivo circolante

INTESTAZIONE FIDUCIARIA DI PARTECIPAZIONI Il possesso di partecipazioni tramite società fiduciaria o per interposta persona non modifica le modalità di valutazione e presentazione in bilancio delle partecipazioni. I principi contabili italiani e internazionali ed il codice civile non contengono alcuna esenzione collegata ai contratti fiduciari. L'art. 39 del D.Lgs. 127/91 consente, nella nota integrativa del bilancio consolidato, di omettere dall'elenco delle imprese consolidate integralmente o proporzionalmente, valutate con il metodo del patrimonio netto, o inserite tra le altre partecipazioni non consolidate, quelle «la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate». Questa esenzione non può essere estesa al bilancio civilistico della capogruppo. **29450**

L'intestazione fiduciaria non può essere motivo per nascondere la partecipazione in voci del bilancio non consone, come per esempio un credito verso la fiduciaria o la persona interposta.

A. Metodo del patrimonio netto

PREMESSA Applicare il metodo del patrimonio netto significa effettuare un consolidamento sintetico degli stessi valori oggetto del bilancio consolidato. Infatti applicando tale metodo di valutazione si producono sostanzialmente gli stessi effetti sul patrimonio netto e sul risultato dell'esercizio rispetto agli effetti che produce il metodo del consolidamento integrale sul risultato e sul patrimonio netto di pertinenza del gruppo. **29500**

Con l'applicazione del metodo del patrimonio netto, il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all'acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e di altre variazioni del patrimonio netto della partecipata. Per approfondimenti sull'applicazione del metodo del patrimonio netto vedi MBC.

FONTI NORMATIVE Il metodo del patrimonio netto è previsto dalla legge (art. 2426 c. 1 n. 4 c.c.), come valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate: «le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al **29510**

n. 1), per un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis».

In tale articolo è contenuto un rinvio «ai principi di redazione del bilancio consolidato», principi che sono contenuti nell'art. 25 e s. D.Lgs. 127/91. L'art. 2426 c.c. si riferisce inoltre al rispetto della clausola generale e dei principi contabili per la redazione del bilancio di esercizio: tali principi contabili sono infatti contenuti negli art. 2423 e 2423 bis c.c.

Il legislatore, peraltro, fornisce indicazioni sintetiche in merito all'applicazione del metodo del patrimonio netto: le norme previste dal codice civile comportano, infatti, indicazioni non completamente esaustive dei numerosi problemi contabili che la prassi amministrativa deve risolvere in fase di applicazione di tale metodo. L'OIC 17 integra, invece, le norme civilistiche e fornisce l'interpretazione tecnica della rappresentazione e valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, indicando anche le informazioni complementari richieste per renderne più chiara l'applicazione.

La **normativa tributaria** non obbliga a valutazioni diverse da quelle richieste dalle norme civilistiche.

29520 PATRIMONIO CUI FARE RIFERIMENTO (Vedi anche MBC) Il patrimonio da prendere come riferimento quale base del calcolo ai fini della valutazione della partecipazione è quello desunto dal bilancio dell'impresa partecipata, redatto alla **medesima data** alla quale è riferito il bilancio della partecipante, ed operate le rettifiche richieste per la redazione del bilancio consolidato.

Le disposizioni di legge non precisano nulla circa **la data** del bilancio da utilizzare; a tale riguardo l'OIC 17.164-166 stabilisce che la data deve essere quella del bilancio della partecipante e, in caso di date di chiusura diverse, si fa riferimento ad un bilancio intermedio della partecipata la cui chiusura coincida con quella della società partecipante. Solo nel caso di collegate, è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa (sebbene le disposizioni del D.Lgs. 127/91 per il bilancio consolidato prevedano l'assunzione della medesima data di riferimento) purché si verifichino le seguenti condizioni:

- la differenza non ecceda i tre mesi;
- la differenza di data del bilancio sia mantenuta costante;
- la diversità di data venga indicata nella nota integrativa della partecipante;
- vengano riflessi gli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la data del bilancio della collegata e quella della partecipante, ed essi siano posti in evidenza nella nota integrativa della partecipante.

29530 CAMPO APPLICATIVO L'applicazione del metodo del patrimonio netto è possibile quando l'investitore esercita una **influenza notevole** sulla operatività e sulle strategie della partecipata, e quando tale investimento **non ha natura temporanea**.

L'OIC 21 indica che le partecipazioni di controllo, collegamento e in joint venture iscritte nelle immobilizzazioni possono essere valutate, oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto, rinviando all'OIC 17 «Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto» per la disciplina del metodo stesso.

Il metodo del patrimonio netto può essere adottato in tutti i casi nei quali l'investitore influisce sul processo decisionale e sulla politica di gestione della partecipata.

Dato che con l'applicazione di tale metodo si attua un «consolidamento sintetico», gli effetti derivanti dalla sua adozione dovrebbero produrre nel bilancio della partecipante gli stessi effetti sul patrimonio netto e sul risultato di esercizio che si otterrebbero in presenza di un consolidamento integrale: sono quindi valide, nei limiti della applicabilità, le stesse norme che regolano il bilancio consolidato.

La valutazione di una partecipazione con il **metodo del costo**, invece, può essere più rappresentativa nella misurazione della redditività dell'investimento, attraverso la rilevazione dei dividendi a conto economico. In questo caso però, ciò che l'investitore riflette nel proprio bilancio spesso non è correlato con i risultati della gestione e la consistenza patrimoniale della partecipata, in quanto i dividendi non riflettono gli interi risultati di esercizio (v. n. 30100 e s.). Rispetto alla valutazione al costo, il metodo del patrimonio netto consente di rilevare per competenza, e quindi contestualmente alla loro formazione, i risultati della partecipata. (v. n. 29600 e s.).

Il metodo del patrimonio netto può essere applicato alle partecipazioni possedute sia direttamente che indirettamente tramite altre società. Nel caso in cui la partecipante posseda una partecipazione in una società controllata che a sua volta possiede partecipazioni di controllo o collegamento, il metodo del patrimonio netto si applica dopo che nel bilancio di quest'ultima società le partecipazioni siano state valutate impiegando i medesimi principi contabili utilizzati dalla capogruppo. Nell'ipotesi che la partecipante posseda una partecipazione in una società collegata che, quale capogruppo (di altre società), rediga il bilancio consolidato, si assume il valore risultante da tale bilancio.

Il codice civile (art. 2426 c. 1 n. 4 c.c.) è più permissivo dei principi contabili internazionali in quanto permette di valutare con il metodo del patrimonio netto «una o più tra le imprese», mentre i principi contabili internazionali richiedono di valutare con lo stesso metodo **tutte** le partecipazioni aventi caratteristiche simili.

A nostro avviso, sebbene il codice civile (art. 2426 n. 4 c.c.) consenta di valutare con il metodo del patrimonio netto «una o più tra le imprese», sarebbe preferibile valutare con lo stesso metodo **tutte** le partecipazioni aventi caratteristiche simili o dare informativa in merito alle motivazioni per cui sono stati applicati metodi differenti di valutazione.

FASI APPLICATIVE DEL METODO Il metodo del patrimonio netto produce gli stessi effetti sul patrimonio netto e sul risultato di esercizio del bilancio consolidato. Esso, però, non è sostitutivo del consolidamento integrale, né alternativo a quest'ultimo.

29540

Con il metodo del patrimonio netto si deve rappresentare l'investimento effettuato in una società partecipata, evidenziando nello stato patrimoniale la quota di patrimonio netto corrispondente (determinata in base alle regole di consolidamento) e nel conto economico la quota di utili o perdite della partecipata.

In presenza di più partecipazioni, alle quali si debba applicare il metodo del patrimonio netto, questo va applicato ad ogni singola partecipazione. L'OIC 17 vieta la valutazione su base aggregata delle partecipazioni. Questo significa che non è possibile effettuare eventuali compensazioni tra svalutazioni di talune partecipazioni e mancato riconoscimento del maggior valore attribuibile ad altre partecipazioni.

Per procedere alla **applicazione** del metodo del patrimonio netto sono necessarie le seguenti operazioni:

1. determinazione della composizione della differenza tra costo di acquisto e valore contabile della partecipata;
2. imputazione delle rettifiche al risultato di esercizio della partecipata;
3. determinazione della frazione di patrimonio netto di pertinenza;
4. adeguamento del valore della partecipazione.

Le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.

Per applicare il metodo del patrimonio netto, al momento della acquisizione della partecipazione, la controllante deve partire dalla situazione patrimoniale dell'impresa acquistata (situazione contabile) e verificare se il prezzo pagato è superiore o inferiore alla quota di «patrimonio netto»: si determina una differenza iniziale, positiva o negativa, che va identificata nella sua composizione e trattata contabilmente in modo analogo alle differenze da annullamento emergenti in sede di preparazione nel bilancio consolidato. Di fatto, l'acquirente compie una valutazione della quota oggetto di acquisizione, principalmente sulla base di una situazione patrimoniale a valori contabili ricevuta dall'alienante o dagli organi della stessa società oggetto di negoziazione. La situazione su accennata è soggetta ai procedimenti di rettifica (extracontabili) in linea con quanto previsto per il bilancio consolidato.

Terminate le rettifiche, la partecipante disporrà di una situazione patrimoniale extracontabile che evidenzia un patrimonio netto sul quale calcolare la frazione di capitale acquistata. In tal modo, la partecipante è in grado di conoscere la composizione dei valori attivi e passivi della partecipata, opportunamente rettificati, tenuto ovviamente conto della frazione di capitale posseduta. Questo prospetto verrà utilizzato per rettificare i risultati d'esercizio della partecipata a partire dal primo bilancio successivo all'acquisto.

Se, dopo aver effettuato queste rettifiche extracontabili sulle attività (ed eventualmente sulle passività) acquisite, il valore netto della quota di partecipazione è inferiore al prezzo di acquisto (v. n. 29550), la differenza iniziale positiva è riconducibile a maggiori valori dell'attivo dello stato patrimoniale della partecipata valutati a valori correnti, o alla presenza di avviamento, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al costo di acquisto comprensivo di tale differenza iniziale positiva; oppure la differenza iniziale positiva non corrisponde ad un maggior valore

dell'attivo e/o avviamento della partecipata, per cui si imputa al conto economico come svalutazione e la differenza è imputata a conto economico nella voce D) 19) a) «svalutazioni di partecipazioni».

Ne consegue che la partecipante iscrive nel proprio bilancio la partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie a un valore pari al prezzo di costo, conoscendo però esattamente la composizione del prezzo pagato per ogni attività acquisita e passività accollata, e conoscendo l'esatto ammontare dell'avviamento «implicito».

L'avviamento è considerato «implicito» perché in bilancio non è esposto come voce a parte, ma fa parte degli «elementi» rilevanti che in ogni esercizio sono necessari per poter applicare il metodo del patrimonio netto in modo coerente nel tempo. Tale ammontare extra-contabile deve essere ammortizzato e attribuito a diminuzione del valore della partecipazione, in base ad un criterio sistematico così come l'eventuale differenza iniziale attribuita ai beni ammortizzabili.

Nei successivi esercizi si devono effettuare adeguate rettifiche per tenere conto dell'avviamento pagato, nonché delle necessarie «scritture di consolidamento» proprie del metodo del patrimonio netto (v. n. 29560).

Se, invece, vi è una differenza iniziale negativa in quanto il costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata, si possono prospettare due ipotesi:

a) la differenza iniziale negativa non è riconducibile alla previsione di perdite ma al compimento di un buon affare, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al maggior valore del patrimonio netto rettificato della partecipata rispetto al prezzo di costo, iscrivendo quale contropartita, all'interno della voce A) VI) «Altre riserve», una «Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite», non distribuibile;

b) la differenza iniziale negativa è dovuta alla presenza di attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile o passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione o, ancora, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, per cui tale differenza rappresenta un «Fondo per rischi e oneri futuri» di cui si mantiene memoria extracontabilmente. In tal caso, la partecipazione è inizialmente iscritta per un valore pari al costo sostenuto. Il fondo memorizzato extracontabilmente è utilizzato negli esercizi successivi a rettifica dei risultati della partecipata, secondo la stessa logica prevista per il «Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri».

29550 DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA DIFFERENZA TRA COSTO DI ACQUISTO E VALORE CONTABILE DELLA PARTECIPATA

(v. anche caso pratico al n. 29715) L'art. 2426 c. 1 n. 4 c.c. è fonte di incertezze interpretative riguardanti la valutazione delle partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto riferite a:

– società che valutano **per la prima volta** le partecipazioni in imprese controllate e collegate con tale criterio;

– società che hanno acquistato le partecipazioni nell'esercizio stesso;

– società che precedentemente valutavano le partecipazioni con il metodo del costo.

Quando il prezzo pagato per l'acquisto della partecipazione è superiore al valore contabile netto alla data di acquisto, questa differenza deve essere trattata allo stesso modo delle differenze che emergono quando si predispone il bilancio consolidato (vedi MBC). Si tratta, in sostanza, della frazione residua del prezzo di acquisto dopo che, in fase di valutazione, è stato attribuito ad ogni attività e passività un valore «corrente».

L'OIC 17 specifica che una volta identificato questo ammontare non deve essere esposto in bilancio in una voce a parte, bensì essere compreso nello stato patrimoniale alla voce partecipazioni. L'ammontare è rilevante solo ai fini della valutazione della partecipazione e per poter applicare correttamente il metodo del patrimonio netto anche negli esercizi successivi.

Di fatto la norma consente l'iscrizione nell'attivo, nella voce partecipazioni, **della differenza tra costo di acquisto e il minor valore corrispondente** del patrimonio netto contabile dell'impresa partecipata. Il costo di acquisto, infatti, può essere superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto contabile poiché in fase di determinazione del prezzo si è tenuto conto di plusvalori e avviamento che non appaiono sui libri. Infatti, **al momento dell'acquisto** della partecipazione (in particolar modo nel caso di acquisto di una apprezzabile quota di partecipazione in una società) si effettua una valutazione della quota in oggetto sulla base di una situazione patrimoniale a valori contabili e la si confronta con la situazione a valori correnti alla data di acquisto della partecipazione.

È sottinteso che la valutazione «a valori di mercato» deve essere effettuata in modo ragionevole e completo: non è previsto da nessuna norma di legge che tale perizia sia effettuata da un terzo indipendente; è però necessario che le valutazioni riflettano reali valori di mercato.

Dal «confronto» emergerà una differenza, che deve essere attribuita ai beni della partecipata, fino a capienza. In questo modo la partecipata è in grado di conoscere già dalla data di acquisizione, l'esatto valore corrente di ogni attività e passività acquisita e l'ammontare «pagato in più». Tale maggior valore può essere mantenuto in sede di valutazione purché ne sia data spiegazione nella nota integrativa (art. 2426 c. 1 n. 4 c.c.) e purché rappresenti effettivi maggiori valori dei beni sottostanti.

Per determinare il valore corrente delle differenti attività ci si basa su indicatori diversi di tale valore, a seconda della loro natura, come ad esempio il valore di mercato, il costo di sostituzione, il costo di sostituzione rettificato, ecc. Tuttavia, il valore corrente delle singole attività, determinato come di seguito indicato, non può mai superare il rispettivo valore recuperabile, pari al maggiore tra il valore netto di realizzo o il valore recuperabile tramite l'uso.

Titoli negoziabili: si fa riferimento al loro valore netto di realizzo determinato secondo quanto previsto dall'OIC 20 «Titoli di debito»;

Crediti: si tiene conto del loro valore di presumibile realizzazione, determinato secondo quanto previsto dall'OIC 15 «Crediti»;

Magazzino:

- prodotti finiti: prezzo di vendita stimato al netto dei costi di vendita e del ragionevole margine ricavabile dalla vendita stessa;
- semilavorati: prezzo di vendita stimato dei corrispondenti prodotti finiti al netto dei costi da sostenere per finire la lavorazione, dei costi di vendita e del ragionevole margine con il quale remunerare il lavoro di fine trasformazione e la vendita;
- materie prime: costo di sostituzione alla data di acquisto con normali condizioni di mercato;

Beni ammortizzabili: valori di mercato, il costo corrente di sostituzione (v. anche n. 14120 e n. 15410) detratto il deperimento e l'obsolescenza, il valore netto di realizzo per i beni destinati all'alienazione;

Brevetti, marchi e diritti simili: in assenza di un valore di mercato si tiene conto dei flussi finanziari attesi attualizzati, purché essi siano stimati tramite valori ragionevolmente determinabili;

Altri elementi dell'attivo, inclusi terreni, risorse naturali e titoli non negoziabili: valore stimato o stabilito con perizia.

Con riferimento alle passività, i valori correnti possono essere determinati come di seguito indicato:

Passività a lungo termine: ammontare che permetterà alla società di far fronte ai suoi impegni;

Debiti diversi: ammontare che permetterà alla società di far fronte ai suoi impegni (vedi anche, per approfondimenti, MBC);

La **differenza non allocabile** sui beni tangibili può essere considerata come «**avviamento**», anche se non si tratta di una voce a parte, poiché costituisce una componente «ideale» della voce partecipazioni, sempre che non si ritenga tale differenza una svalutazione e vada, pertanto, rilevata a conto economico.

Fiscalmente, le minusvalenze da valutazione (c.d. svalutazioni) di **azioni**, quote e titoli similari non sono deducibili. In caso di cessioni a titolo oneroso di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie dalle quali siano derivate minusvalenze di **ammontare complessivo superiore** ai 5 milioni di euro, l'impresa cedente deve comunicare all'Agenzia i dati relativi all'operazione **compilando** gli appositi righi del quadro RS del modello Redditi (art. 1 c. 4 DL 209/2002 conv. in L. 265/2002); questo obbligo non interessa i soggetti IAS adopter (art. 1 c. 62 L. 244/2007). Se tali informazioni sono **omesse** o contengono dati incompleti o sono infedeli, si applicano le sanzioni previste (v. MF). Sono unicamente deducibili, con le modalità e nelle misure indicate in MF, quelle che si riferiscono alle **obbligazioni** e titoli similari (art. 101 c. 2 DPR 917/86).

Aspetti contabili I maggiori e minori valori, la cui somma algebrica dà la differenza tra costo di acquisto e valore contabile della partecipata, devono essere sottoposti ai medesimi trattamenti contabili dei beni/valori ai quali si riferiscono. Nel caso in cui i beni della partecipata non siano «capianti» rispetto al maggior valore pagato per l'acquisto della partecipazione, l'eventuale **avviamento** deve essere ammortizzato sulla base di quanto stabilito dall'art. 2426 c. 1 n. 6 c.c. cioè secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stime attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento (v. anche n. 27000 e s.).

L'attribuzione al valore corrente delle attività acquisite e delle passività accollate relative alla acquisizione della nuova partecipazione è un momento di valutazione che non comporta l'iscrizione delle attività e delle passività nel bilancio dell'acquirente. È il metodo di valutazione che consente di «spezzettare» il prezzo pagato nelle sue componenti. In questo modo è possibile identificare qual è l'ammontare di avviamento pagato e come lo stesso deve essere ammortizzato nel tempo per riflettere correttamente in bilancio il valore della partecipazione. terminate le rettifiche la partecipante dispone di una situazione patrimoniale extra-contabile che evidenzia un patrimonio netto sul quale deve essere calcolata la frazione di capitale acquistata: se l'acquisto riguarda l'intero capitale della partecipazione, la situazione evidenzia un patrimonio netto pari al prezzo pagato.

Da tutte queste «differenze» che emergono tra valori contabili e valori correnti dei beni della partecipata, scaturiranno elementi negativi e, talvolta, positivi, di reddito, che devono essere utilizzati a rettifica del risultato di esercizio della partecipata, v. n. 29560.

29560 RETTIFICHE AL RISULTATO DELLA PARTECIPATA Per applicare correttamente il metodo del patrimonio netto è necessario che, al momento della predisposizione del bilancio di esercizio della partecipante, si apportino delle **rettifiche al risultato** (utile o perdita) di esercizio **della partecipata**. Tali rettifiche sono:

- l'eliminazione degli utili e delle perdite intragruppo riguardanti operazioni compiute tra la partecipante e la partecipata;
- le rettifiche derivanti dalla eventuale applicazione di diverse norme di legge o di diversi principi contabili di generale accettazione adottati dalla partecipata;
- l'uniformità dei principi contabili adottati in sede di redazione del bilancio da parte della partecipata che deve recepire i criteri stabiliti dalla partecipante;
- l'eventuale accantonamento delle imposte dovute in sede di distribuzione degli utili indivisi della partecipata;
- la conversione nella valuta di conto (della partecipante) dei bilanci in valuta estera;
- rettifiche derivanti da eventuali eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura dell'esercizio della collegata e quello della partecipante, nell'ipotesi in cui tali date non coincidano;
- rettifiche per riflettere gli effetti, aggiornati annualmente, derivanti dall'iniziale imputazione delle differenze fra i valori contabili e i valori che tengono conto del diverso prezzo di acquisizione.

29570 PARTECIPAZIONI IN VALUTA Quando la partecipazione è in valuta, al momento dell'acquisto essa è convertita in euro (o nella moneta di conto della partecipante) al cambio della data di acquisto. In ogni esercizio la controllante deve esporre nel proprio bilancio la quota di partecipazione che rifletta la reale situazione patrimoniale dell'investimento, compresa la quota spettante degli utili o delle perdite conseguite. Di conseguenza il patrimonio netto rettificato (che tiene conto cioè dei maggior valori che potrebbero essere stati pagati dall'acquirente al momento dell'acquisto) deve essere convertito nella moneta di conto della controllante al cambio di chiusura. Nel caso in cui il bilancio della partecipante sia in valuta, esso deve essere opportunamente «tradotto» in moneta di conto, per poter applicare correttamente il metodo del patrimonio netto (vedi MBC). Infatti il metodo del patrimonio netto è, di per sé, un procedimento di consolidamento e per la traduzione di un bilancio in valuta è quindi necessario applicare coerentemente quanto dispongono i principi contabili quando si applica il consolidamento integrale. Con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, l'OIC 26 indica che nel caso in cui i bilanci delle partecipate siano espressi in valuta estera, occorre innanzi tutto procedere alla traduzione degli stessi in euro secondo quanto previsto dal principio OIC 17 «Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto», e, successivamente, procedere alla valutazione della partecipazione secondo la specifica disciplina contabile del metodo del patrimonio netto, per la quale si rinvia all'OIC 17.

A nostro avviso la partecipazione deve essere esposta nello stato patrimoniale considerando che la quota di patrimonio netto subisce le oscillazioni del cambio. Si deve quindi considerare separatamente l'effetto che riguarda l'adeguamento dovuto ai risultati della partecipata (v. n. 29600 e s.), dall'effetto dell'oscillazione cambi. Infatti si deve tenere presente che il valore della partecipazione deve riflettere la quota del patrimonio netto nella controllata in base ai cambi correnti.

L'adeguamento della partecipazione, da imputare al conto economico tra le rettifiche delle attività finanziarie, deve tenere conto (v. esempi n. 29575 e s.):

1. del risultato della controllata convertito al cambio medio dell'esercizio;
2. dell'ammortamento del maggior valore pagato in sede di acquisizione ed imputato all'avviamento, convertito al cambio medio;

3. degli ammortamenti dei maggiori valori attribuiti alle attività, convertiti al cambio medio dell'esercizio.

L'oscillazione del cambio ha effetto nella valutazione della partecipazione; essa scaturisce dalla differenza tra:

1. patrimonio di apertura valutato al cambio corrente e al cambio dell'esercizio precedente;
2. risultato dell'esercizio al cambio corrente e al cambio medio;
3. ammortamenti (dell'avviamento e dei maggiori valori delle immobilizzazioni) al cambio corrente e al cambio medio.

Le differenze di traduzione che scaturiscono dalla applicazione di questo metodo si imputano ad una riserva, da comprendere tra le voci del patrimonio netto della controllante, e scaturiscono dall'adeguamento al cambio corrente delle voci di patrimonio netto. La «riserva da differenze di traduzione» si incrementa quando aumenta il valore della moneta straniera, e si riduce quando le quotazioni sono al ribasso. Nei casi in cui la riserva di traduzione risultasse non sufficiente a coprire le differenze cambio negative, le stesse costituirebbero una parte del patrimonio netto, da classificare nelle voci A) VI) «altre riserve, con importo negativo».

Nei paragrafi seguenti si esaminano due casi, il primo relativo alla costituzione di una società estera, con risultati positivi e negativi; il secondo caso tiene conto dell'avviamento pagato al momento dell'acquisto di una partecipazione estera.

ESEMPIO

Si suppone che al 1° gennaio dell'anno X0 la società A (controllante al 100%) costituisca la società B in un Paese estero, con un capitale di 100.000 dollari americani. Per ipotesi si suppone che al momento della costituzione il cambio dollaro-euro fosse in parità 1:1. La partecipazione è quindi rilevata in contabilità al costo di 100.000 euro. Alla fine dell'esercizio X0 la società B consegue un utile di 10.000 dollari. Alla fine dell'esercizio X0 il cambio finale è 0,98, il cambio medio 0,99.

Nel bilancio di B il patrimonio netto è di 110.000 dollari.

Nel bilancio di A la partecipazione deve essere valutata come segue:

Anno X0

	in valuta	cambio storico	controvalore in euro	cambio corrente	controvalore corrente
Capitale	100.000	1	100.000,00	0,98	102.040,82
utile esercizio X0	10.000	0,99 (*)	10.101,01	0,98	10.204,08
Totale			110.101,01		112.244,90

(*) Il risultato dell'esercizio è convertito in base al cambio medio dell'anno.

Determinazione della differenza di traduzione:

Patrimonio netto iniziale e risultato dell'esercizio	110.101,01
Patrimonio netto al cambio corrente	112.244,90
Differenza cambi	2.143,89

Nell'anno X0 la controllante A espone la partecipazione al controvalore di € 112.244,90: nel conto economico di A si imputa la rivalutazione della partecipazione di € 10.101,01 (che corrisponde al risultato della controllata convertito al cambio medio) mentre si costituisce una riserva da differenze di traduzione, che costituisce una posta del patrimonio netto, per la differenza cambi che si origina convertendo il patrimonio netto della controllata al cambio di chiusura (€ 2.143,89).

La scrittura contabile per A nell'anno X0 è la seguente:

PARTECIPAZIONI	a	RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	10.101,01
Adeguamento della partecipazione in B per riflettere il risultato della partecipata			
PARTECIPAZIONI	a	RISERVA DI TRADUZIONE	2.143,89
Adeguamento della partecipazione in B per riflettere l'oscillazione del cambio			

29575

(segue)

La rivalutazione della partecipazione, che riflette il risultato della controllata, è esposta nel conto economico alla voce D) 18) a) «rivalutazioni di partecipazioni»

Anno X1

Si supponga che alla fine dell'esercizio X1 la controllata B consegua un utile di 20.000 dollari; il cambio medio dell'esercizio è 0,97; il cambio di chiusura è 0,96.

Calcoli:

	in valuta	cambio storico	controvalore in euro	cambio corrente	controvalore corrente
capitale	100.000			0,96	104.166,67
utile esercizio X0	10.000			0,96	10.416,67
utile esercizio X1	20.000	0,97 (*)	20.618,56	0,96	20.833,33
Totale					135.416,67

(*) L'adeguamento della partecipazione tiene conto del risultato dell'esercizio convertito in base al cambio medio dell'anno.

Determinazione della differenza di traduzione:

Patrimonio netto al cambio dell'esercizio precedente	112.244,90
Adeguamento della partecipazione (risultato d'es. al cambio medio)	20.618,56
Quota di patrimonio netto X1 prima dell'adeguamento cambi	132.863,46
Quota di patrimonio netto al cambio corrente	135.416,67
Differenza cambi positiva	2.553,21

Nell'anno X1 la controllante A espone la partecipazione al controvalore di € 135.416,67: nel conto economico di A, si imputa la rivalutazione della partecipazione di € 20.618,56 (pari all'utile dell'esercizio convertito al cambio medio), mentre si imputa alla riserva da differenze di traduzione la differenza cambi che si origina convertendo il patrimonio netto della controllata al cambio di chiusura per € 2.553,21. In questo esempio la differenza cambi è infatti positiva.

Le scritture contabili nell'anno X1 sono le seguenti:

PARTECIPAZIONI	a	RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI		20.618,56
Adeguamento della partecipazione in B per riflettere il risultato della partecipata				
PARTECIPAZIONI	a	RISERVA DI DA DIFFERENZE DI TRADUZIONE		2.553,21
Adeguamento della partecipazione in B per riflettere l'oscillazione del cambio				

La riserva da differenze di traduzione, per € 4.697,10 è esposta nel patrimonio netto di A, tra le altre riserve (voce A) VI)). La rivalutazione della partecipazione, che riflette il risultato della controllata, è esposta nel conto economico alla voce D) 18) a) «rivalutazioni di partecipazioni».

Anno X2

Si supponga che alla fine dell'esercizio X2 la controllata B sostenga una perdita di esercizio di 12.000 dollari; il cambio medio dell'esercizio è 0,95; il cambio di chiusura è 0,94.

	in valuta	cambio storico	controvalore in euro	cambio corrente	controvalore corrente
capitale	100.000			0,94	106.382,98
utile esercizio X0	10.000			0,94	10.638,30
utile esercizio X1	20.000			0,94	21.276,60
perdita es. X2	(12.000)	0,95 (*)	(12.631,58)	0,94	(12.765,96)
Totale					125.531,91

(*) L'adeguamento della partecipazione tiene conto del risultato dell'esercizio convertito in base al cambio medio dell'anno.

Determinazione della differenza di traduzione:

Quota di patrimonio netto al cambio dell'esercizio precedente	135.416,67
Adeguamento della partecipazione (risultato d'esercizio al cambio medio)	(12.631,58)
Quota di patrimonio netto X1 prima dell'adeguamento cambi	122.785,09
Quota di patrimonio netto al cambio corrente	125.531,91
Differenza cambi anno positiva	2.746,83

Nell'anno X2 la controllante A espone la partecipazione al controvalore di € 125.531,91; nel conto economico di A, si imputa la svalutazione della partecipazione di € 12.631,58 (per adeguare il valore della partecipazione al risultato negativo dell'esercizio), mentre si imputa alla riserva di traduzione la differenza cambi che si origina convertendo il patrimonio netto della controllata al cambio di chiusura (per € 2.746,83). La scrittura contabile nell'anno X2 è la seguente:

SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	a	PARTECIPAZIONI	12.631,58
Adeguamento della partecipazione in B per riflettere il risultato della partecipata			
PARTECIPAZIONI	a	RISERVA DA DIFFERENZE DI TRADUZIONE	2.746,83
Adeguamento della partecipazione in B per riflettere l'oscillazione del cambio			

La riserva di traduzione, per € 7.443,92 è esposta nel patrimonio netto di A, tra le altre riserve (voce A VI)). La svalutazione della partecipazione, che riflette il risultato della controllata, è esposta nel conto economico alla voce D) 19) a) «svalutazioni di partecipazioni».

Anno X3

Ribasso nelle quotazioni

Si supponga che alla fine dell'esercizio X3 la controllata B consegua un utile di 8.000 dollari; i cambi subiscono una flessione costante e il cambio medio dell'esercizio è 0,98; il cambio di chiusura è 1,03.

	in valuta	cambio storico	controvalore in euro	cambio corrente	controvalore corrente
capitale	100.000			1,03	97.087,38
utile esercizio X0	10.000			1,03	9.708,74
utile esercizio X1	20.000			1,03	19.417,48
perdita es. X2	(12.000)			1,03	(11.650,49)
utile esercizio X3	8.000	0,98 (*)	8.163,27	1,03	7.766,99
Totale			126.251,25		122.330,10

(*) L'adeguamento della partecipazione tiene conto del risultato dell'esercizio convertito in base al cambio medio dell'anno.

Determinazione della differenza di traduzione:

Quota di patrimonio netto al cambio dell'esercizio precedente	125.531,91
Adeguamento della partecipazione (risultato d'es al cambio medio)	8.163,27
Quota di patrimonio netto X1 prima dell'adeguamento cambi	133.695,18
Quota di patrimonio netto al cambio corrente	122.330,10
Differenza cambi negativa	11.365,08

Nell'anno X3 la controllante A espone la partecipazione al controvalore di € 122.330,10; nel conto economico di A, si imputa la rivalutazione della partecipazione di € 8.163,27 (per adeguare il valore della partecipazione al risultato dell'esercizio di 8.000 dollari convertito al cambio medio). L'adeguamento cambi dà origine in questo esercizio ad una differenza negativa di € 11.365,08; si deve quindi utilizzare tutta la riserva di traduzione ed imputare il rimanente nelle poste del patrimonio netto, come riserva «negativa».

La scrittura contabile nell'anno X3 è la seguente:

PARTECIPAZIONI	a	RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	8.163,27
Adeguamento della partecipazione in B per riflettere il risultato della partecipata			
DIVERSI	a	PARTECIPAZIONI	11.365,08
Adeguamento della partecipazione in B per riflettere l'oscillazione del cambio			
RISERVA DA DIFFERENZE DI TRADUZIONE		7.443,92	
DIFF. DI TRADUZIONE		3.921,16	

Il conto «differenze di traduzione» deve essere classificato tra le altre riserve (voce A) VI) del passivo di stato patrimoniale) con segno negativo.

Nella tabella 1 sono riepilogati, per anno di formazione e per natura, gli adeguamenti della partecipazione:

Tabella 1

	Stato patrimoniale iniziale	Rivalutazioni (svalutazioni)	Differenze cambio	Stato patrimoniale finale
X0	100.000,00	10.101,01	2.143,89	112.244,90
X1	112.244,90	20.618,56	2.553,21	135.416,67
X2	135.416,67	(12.631,58)	2.746,82	125.531,91
X3	125.531,91	8.163,27	(11.365,08)	122.330,10

29580

ESEMPIO N. 1

Si suppone di acquistare all'inizio dell'anno X0 il 100% di una società inglese: prezzo pagato 240.000 sterline, patrimonio netto contabile 200.000 sterline. L'applicazione del metodo del patrimonio netto dà origine al momento dell'acquisto ad una differenza di 40.000 sterline. L'acquirente valuta a prezzi correnti le attività e le passività della società acquisita e alloca 25.000 sterline sulle attività immobilizzate, mentre considera 15.000 sterline il prezzo pagato per l'avviamento. L'avviamento è ammortizzato in dieci anni, e l'ammortamento del maggior valore attribuito alle attività materiali è di 2.500 sterline annue.

Il cambio sterlina-euro al momento dell'acquisto è pari a 0,614.

Anno X0

Alla fine dell'anno X0 la controllata consegue un utile di 20.000 sterline. Il cambio di fine anno è di 0,59, il cambio medio annuo è di 0,609.

	sterline	cambio	controvalore in euro
Valore di iscrizione	240.000	0,614	390.879,48
Risultato d'esercizio	20.000	0,609	32.840,72
Ammortamento immobilizzazioni materiali	(2.500)	0,609	(4.105,09)
Ammortamento avviamento	(1.500)	0,609	(2.463,05)
Totale	256.000		417.152,06

La rivalutazione della partecipazione per l'adeguamento ai risultati conseguiti dalla controllata è pari a € 26.272,58.

L'adeguamento cambi deve tenere conto della quota di patrimonio netto rettificata (256.000 sterline) convertita al cambio finale, in quanto la partecipazione deve essere esposta nel bilancio di A al cambio di chiusura:

Controvalore al cambio finale (256.000 : 0,59)	433.898,31
Controvalore al cambio di valutazione	417.152,06
Differenza cambi positiva	16.746,25

La partecipazione è esposta nello stato patrimoniale della controllante all'ammontare di € 433.898,31 e tiene conto dell'adeguamento per i risultati conseguiti dalla controllata, degli ammortamenti dell'avviamento, dell'ammortamento della differenza di valutazione delle immobilizzazioni e dell'oscillazione del cambio. In particolare il valore della partecipazione è composto dai seguenti elementi:

	In valuta	Cambio	Controvalore
Capitale della controllata	200.000	0,59	338.983,05
Utile dell'esercizio	20.000	0,59	33.898,31
Maggior valore (non ancora ammortizzato) delle immobilizzazioni materiali	22.500	0,59	38.135,59
Avviamento (quota non ammortizzata)	13.500	0,59	22.881,36
			433.898,31

La differenza cambi positiva di € 16.746,25 è imputata alla riserva di traduzione.

Le scritture contabili sono le seguenti:

Le scritture contabili sono le seguenti:

PARTECIPAZIONI	a	RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	26.272,58
Adeguamento della partecipazione in B per riflettere il risultato della partecipata			
PARTECIPAZIONI	a	RISERVA DA DIFFERENZE DI TRADUZIONE	16.746,25
Adeguamento della partecipazione in B per riflettere l'oscillazione del cambio			

La riserva da differenze di traduzione è esposta nello stato patrimoniale tra le riserve di patrimonio netto alla voce A) VI «altre riserve». La rivalutazione della partecipazione, che riflette il risultato della controllata e le rettifiche al risultato, è esposta nel conto economico alla voce D) 18) a) «rivalutazioni di partecipazioni».

Anno X1

Alla fine dell'anno X1 la controllata consegue una perdita di 6.000 sterline. Il cambio di fine anno è di 0,580 il cambio medio annuo è di 0,595.

	sterline	cambio	controvalore in euro
Valore di libro	256.000	0,590	433.898,31
Risultato d'esercizio X1	(6.000)	0,595	(10.084,03)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	(2.500)	0,595	(4.201,68)
Ammortamento avviamento	(1.500)	0,595	(2.521,01)
Totale	246.000		417.091,58

La svalutazione della partecipazione per l'adeguamento ai risultati negativi della controllata e per tenere conto dell'ammortamento dei maggiori valori di iscrizione è pari a € 16.806,72.

L'adeguamento cambi deve tenere conto della quota di patrimonio netto rettificata convertita al cambio finale:

	in euro
Controvalore al cambio finale (246.000 : 0,580)	424.137,93
Controvalore al cambio di valutazione	417.091,58
Differenza cambi positiva	7.046,35

La differenza cambi negativa di € 7.046,35 è portata a riduzione della partecipazione utilizzando la riserva da differenze di traduzione. La partecipazione è esposta nello stato patrimoniale della controllante all'ammontare di € 424.137,93. Le scritture contabili sono le seguenti:

SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	a	PARTECIPAZIONI	16.806,72
Adeguamento della partecipazione in B per riflettere il risultato della partecipata			

PARTECIPAZIONI	a	RISERVA DA DIFFERENZE DI TRADUZIONE	7.046,35
Adeguamento della partecipazione in B per riflettere l'oscillazione del cambio			

La svalutazione della partecipazione è classificata nel conto economico alla voce D) 19) a) «svalutazioni di partecipazioni».

29585

ESEMPIO N. 2

Questo esempio utilizza gli stessi dati dell'esempio n. 1, ma con l'applicazione dei principi contabili internazionali; la differenza che si potrà riscontrare consiste nel fatto che, secondo quanto previsto da tali principi, l'avviamento non deve essere ammortizzato, ma assoggettato annualmente alla verifica della perdita di valore (impairment test); si ipotizza che l'impairment test non abbia indicato la necessità di svalutare l'avviamento.

Si suppone di acquistare all'inizio dell'anno X0 il 100% di una società inglese: prezzo pagato 240.000 sterline, patrimonio netto contabile 200.000 sterline. L'applicazione del metodo del patrimonio netto dà origine al momento dell'acquisto ad una differenza di 40.000 sterline. L'acquirente valuta a prezzi correnti le attività e le passività della società acquisita e alloca 25.000 sterline sulle attività immobilizzate, mentre considera 15.000 sterline il prezzo pagato per l'avviamento. L'ammortamento del maggior valore attribuito alle attività materiali è di 2.500 sterline annue.

Il cambio sterlina-euro al momento dell'acquisto è pari a 0,614.

Anno X0

Alla fine dell'anno X0 la controllata consegue un utile di 20.000 sterline. Il cambio di fine anno è di 0,59 il cambio medio annuo è di 0,609.

	sterline	cambio	controvalore in euro
Valore di iscrizione	240.000	0,614	390.879,48
Risultato d'esercizio	20.000	0,609	32.840,72
Ammortamento immobilizzazioni materiali	(2.500)	0,609	(4.105,09)
Totale	257.500		419.615,11

La rivalutazione della partecipazione per l'adeguamento ai risultati conseguiti dalla controllata è pari a € 28.735,63.

L'adeguamento cambi deve tenere conto della quota di patrimonio netto rettificata (257.500 sterline) convertita al cambio finale, in quanto la partecipazione deve essere esposta nel bilancio di A al cambio di chiusura:

Controvalore al cambio finale (257.500 : 0,59)	436.440,68
Controvalore al cambio di valutazione	419.615,11
Differenza cambi positiva	16.825,57

La partecipazione è esposta nello stato patrimoniale della controllante all'ammontare di € 436.440,68 e tiene conto dell'adeguamento per i risultati conseguiti dalla controllata, dell'ammortamento della differenza di valutazione delle immobilizzazioni e dell'oscillazione del cambio.

In particolare il valore della partecipazione è composto dai seguenti elementi:

	In valuta	Cambio	Controvalore
Capitale della controllata	200.000	0,59	338.983,05
Utile dell'esercizio	20.000	0,59	33.898,31
Maggior valore (non ancora ammortizzato) delle immobilizzazioni materiali	22.500	0,59	38.135,59
Avviamento	15.000	0,59	25.423,73
			436.440,68

La differenza cambi positiva di € 16.825,57 è imputata alla riserva da differenze di traduzione.
Le scritture contabili sono le seguenti:

PARTECIPAZIONI	a	RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	28.735,63
Adeguamento della partecipazione in B per riflettere il risultato della partecipata			
PARTECIPAZIONI	a	RISERVA DI TRADUZIONE	16.825,57
Adeguamento della partecipazione in B per riflettere l'oscillazione del cambio			

La riserva da differenze di traduzione è esposta nello stato patrimoniale tra le riserve di patrimonio netto alla voce A) VI «altre riserve». La rivalutazione della partecipazione, che riflette il risultato della controllata e le rettifiche al risultato, è esposta nel conto economico alla voce D) 18) a) «rivalutazioni di partecipazioni».

Anno X1

Alla fine dell'anno X1 la controllata consegue una perdita di 6.000 sterline. Il cambio di fine anno è di 0,580 il cambio medio annuo è di 0,595.

	sterline	cambio	controvalore in euro
Valore di libro	257.500	0,590	436.440,68
Risultato d'esercizio X1	(6.000)	0,595	(10.084,03)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	(2.500)	0,595	(4.201,68)
Totale	249.000		422.154,97

La svalutazione della partecipazione per l'adeguamento ai risultati negativi della controllata e per tenere conto dell'ammortamento dei maggiori valori di iscrizione è pari a € 14.285,71.

L'adeguamento cambi deve tenere conto della quota di patrimonio netto rettificata convertita al cambio finale:

	in euro
Controvalore al cambio finale (249.000 : 0,580)	429.310,34
Controvalore al cambio di valutazione	422.154,97
Differenza cambi negativa	7.155,37

La differenza cambi negativa di € 7.155,37 è portata a riduzione della partecipazione utilizzando la riserva di traduzione. La partecipazione è esposta nello stato patrimoniale della controllante all'ammontare di € 429.310,34. Le scritture contabili sono le seguenti:

SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	a	PARTECIPAZIONI	14.285,71
Adeguamento della partecipazione in B per riflettere il risultato della partecipata			
RISERVA DA DIFFERENZE DI TRADUZIONE	a	PARTECIPAZIONI	7.155,37
Adeguamento della partecipazione in B per riflettere l'oscillazione del cambio			

La svalutazione della partecipazione è classificata nel conto economico alla voce D) 19) a) «svalutazioni di partecipazioni».

Tabelle di confronto fra applicazione principi contabili italiani e principi contabili internazionali

Anno X0

	Principi italiani in Euro	Principi internazionali in Euro
Valore della partecipazione	417.152,06	419.615,11
Rivalutazione della partecipazione	26.272,58	28.735,63
Riserva da differenze di traduzione	16.746,25	16.825,57

X0

	Principi italiani in Euro	Principi internazionali in Euro
Valore della partecipazione	417.091,58	422.154,97
Svalutazione della partecipazione	16.806,72	14.285,71
Riserva da differenze di traduzione	9.699,9	9.670,2

Omissis